

REGOLAMENTO CENTRO SOCIALE PER ANZIANE ED ANZIANI

(Allegato alla delibera di C.C. n. 20 del 22/5/09)

Premessa

Il funzionamento dei Centri Sociali Anziani presenti sul territorio del Comune di San Giorgio a Cremano è disciplinato dal presente Regolamento, nel rispetto dei contenuti normativi fissati dal D.lgs 267/2000 (TUEL)

I Centri Sociali Anziani sono localizzati in strutture idonee, appositamente arredate messe a disposizione dall'Amm.ne Comunale ed ubicati in:

- Viale Formisano
- Via Salvator Rosa
- Via Sandriana
- Via Guido Rossa

Essi sono strutture di servizio e costituiscono un luogo di incontro sociale, culturale e ricreativo.

Art. 1 - Principi generali

Il Centro Sociale Anziani costituisce un luogo di incontro sociale, culturale e ricreativo diretto a prevenire situazioni di isolamento ed emarginazione degli anziani stessi, mediante l'organizzazione di iniziative, servizi e programmi che favoriscano l'aggregazione ed il dialogo con le altre componenti della comunità locale.

Il Centro è autogestito dagli anziani, i quali prestano la loro opera volontariamente e gratuitamente.

Il servizio del Centro Sociale si ispira al principio della partecipazione ed opera nella ricerca continua di un adeguamento sempre maggiore alle richieste delle persone anziane.

Art. 2 - Attività ed obiettivi

Allo scopo di promuovere relazioni interpersonali tra anziani e tra questi con i cittadini delle altre fasce di età esistenti sul territorio, il Centro Sociale Anziani, nell'ambito della sua piena autonomia di programmazione e gestione articola la sua attività secondo i seguenti indirizzi:

- Propulsione e programmazione verso l'esterno al fine di promuovere il collegamento con gli altri servizi sociali, sanitari e culturali del territorio;
- Promozione e sviluppo di attività ricreativo-culturali, mediante visite di luoghi o strutture anche extra urbane, con la relativa organizzazione dei servizi di viaggio e ristoro;

- Partecipazione agli spettacoli teatrali e cinematografici e in genere agli avvenimenti culturali, sportivi e ricreativi;
- Promozione di attività lavorative e artigianali, utilizzando l'esperienza di artigiani anziani, specie se portatori di mestiere in via di estinzione;
- Promozione e programmazione di attività ricreativa e di informazione come motivo di salvaguardia dei valori ideali, spirituali, culturali, di incontro, di scambio di esperienza, di raccolta e di trasmissione delle memorie di vita degli anziani come singoli e come collettività soprattutto verso le scuole;
- Indagini e ricerche sulla condizione dell'anziano ed organizzazione di conferenze e dibattiti sui temi specifici della terza età;
- Strutturazione e completamento arredo dei locali comunali del Centro Sociale, in modo che possono ritrovarsi a pieno agio anche per attività specifiche sia le donne che gli uomini;
- Promozione di attività ludicomotoria con l'organizzazione di corsi presso il Centro o presso gli impianti comunali, reperiti di norma in regime di gratuità;
- Promozione di corsi di educazione sanitaria, alimentare, di prevenzione, ecc;
- Organizzazione di riunioni conviviali limitatamente a particolari festività sia all'interno che all'esterno del Centro Sociale;
- Programmazione di soggiorni estivi.

Art. 3 - Iscrizioni

Possono iscriversi ai Centri Sociali:

- tutti i cittadini che abbiano compiuto i 60 anni di età (fatta eccezione per quelli già iscritti prima della data di approvazione del presente regolamento) purchè residenti o domiciliati in San Giorgio a Cremano;
- I cittadini con invalidità superiore al 74%, che abbiano compiuto i 45 anni di età;

Non è consentita l'iscrizione a 2 o più Centri Sociali.

La partecipazione alle attività dei Centri è consentita a quanti ne facciano richiesta scritta al Comitato di gestione, su discrezione di quest'ultimo, fino ad un limite partecipativo che non comprometta il sereno svolgimento delle attività del Centro.

Sono da preferire, prioritariamente, i congiunti, i conviventi dei soci e i residenti.

Nel Centro è prevista la presenza inferiore a 100 persone.

Art. 4 - Comportamento

Coloro che frequentano il Centro devono osservare una condotta corretta all'interno della struttura, astenendosi da comportamenti lesivi della dignità degli altri partecipanti.

Nei locali del centro non è consentito fumare né introdurre alcoolici, né ricorrere ad espedienti lucrativi per trarne profitto di qualsiasi genere.

E' consentito un piccolo servizio ristoro autogestito senza fini di lucro.

Le infrazioni sono sanzionate una prima volta con un richiamo verbale da parte del Vice Presidente del Comitato di gestione o dagli altri rappresentanti degli anziani, una seconda volta mediante richiamo scritto e, in caso di persistenza, con la sospensione dalle attività del centro per un periodo di tempo da 15 giorni a tre mesi, disposto dal Comitato di gestione.

Le infrazioni gravi e reiterate, possono comportare l'esclusione dalla partecipazione alle attività del centro.

E' fatto divieto assoluto di introdurre, nei locali del centro, cani o qualsiasi altro animale.

Art. 5 - Quota associativa

Gli iscritti sono tenuti al pagamento di una quota associativa annua, da versare mensilmente da intendersi quale forma di autofinanziamento (in relazione al rilascio o rinnovo della tessera) il cui importo viene fissato dal Comitato di Gestione su indicazione dell'Assemblea degli iscritti entro un tetto massimo stabilito dall'Assessorato alle Politiche Sociali.

Art. 6 - Organismi di gestione

Sono organismi del Centro Sociale:

- L'Assemblea degli iscritti
- Il Comitato di Gestione (che elegge al proprio interno tesoriere e segretario)
- Il Presidente e il Vicepresidente

Art. 7 - Assemblea degli iscritti - convocazione e compiti

L'Assemblea è composta dagli anziani regolarmente iscritti al Centro Sociale. L'Assemblea è convocata ordinariamente ogni 3 mesi ed in via straordinaria qualora sia richiesto da almeno $\frac{1}{4}$ degli iscritti, dal Comitato di Gestione o dal Presidente del Centro.

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata tramite avviso scritto affisso nei locali del Centro almeno 10 giorni prima della data di svolgimento. Nell'avviso dovrà essere esposto anche l'ordine del giorno della riunione.

L'Assemblea degli iscritti è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 51% degli iscritti ed in seconda convocazione con i soli presenti.

L'Assemblea degli iscritti ha le seguenti prerogative:

- elabora e fissa i principi e gli indirizzi del Centro i quali non dovranno risultare in contrasto con le norme fissate dal presente regolamento;

- approva il piano programmatico di interventi, unitamente al preventivo finanziario, da trasmettere entro il 31 ottobre di ogni anno all'Amministrazione Comunale;
- approva il bilancio consuntivo elaborato dal Comitato di gestione.
- approva i regolamenti interni e le convenzioni;
- effettua proposte per le attività istituzionali del Centro;
- elegge il Comitato di Gestione;
- approva le proposte di finanziamento da parte degli associati;
- nomina il Comitato elettorale per l'espletamento delle elezioni del Comitato di Gestione;

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea, validamente costituita.

Art. 8 - Comitato di Gestione

Il Comitato di Gestione è coordinato dal Presidente o in sua assenza dal Vicepresidente, è composto da un minimo di cinque ed un massimo di nove membri eletti dall'Assemblea fra i propri associati, nel rispetto del criterio delle pari opportunità fra sessi.

Il Comitato si riunisce almeno una volta al mese ed è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri.

Il Comitato può essere convocato su richiesta del Presidente, oppure di almeno 1/3 dei membri mediante richiesta scritta, oppure da almeno 1/5 degli associati con richiesta motivata e sottoscritta.

I componenti del Comitato di gestione svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica due anni e sono rieleggibili una seconda volta, con l'intervallo di almeno una gestione.

Di ciascuna riunione sarà redatto apposito verbale, il quale risulterà a disposizione di qualsiasi associato che vorrà prenderne visione.

Art. 9 - Elezioni del Comitato di Gestione

Le votazioni avvengono in un solo giorno feriale o festivo dalle ore 9.00 alle ore 18.00, stabilito dall'Assemblea degli associati (su proposta del Comitato di gestione uscente), sentito l'Assessore alle Politiche Sociali.

A tutte le operazioni elettorali presiede la Commissione elettorale, che viene eletta dall'Assemblea almeno 30 giorni prima delle votazioni, ed è composta da tre anziani iscritti al Centro che non siano candidati alle elezioni.

La Commissione elettorale raccoglie le singole candidature fino a 15 giorni prima della data delle elezioni.

Possono essere candidati gli associati che il giorno delle elezioni risultino iscritti da almeno un anno (e siano in regola con il pagamento della quota associativa).

La verifica di tali condizioni sarà effettuata dalla commissione elettorale.

La commissione elettorale avrà cura di predisporre l'elenco delle candidature, l'elenco degli aventi diritto al voto, le schede elettorali, l'urna ed i locali in modo da assicurare la sicurezza, la trasparenza, la tranquillità e la correttezza delle operazioni di voto.

Hanno diritto di voto gli associati che il giorno delle elezioni risultino iscritti da almeno un anno (e siano in regola con il pagamento della quota associativa). Di tanto garantisce il Comitato di gestione uscente.

Si vota su singole candidature con possibilità di esprimere una sola preferenza.

La commissione elettorale presiede alle operazioni di voto e al successivo spoglio delle schede. Alle operazioni di voto e di spoglio può presenziare, in qualità di Garante, un operatore indicato dall'Assessorato alle Politiche Sociali.

Le elezioni saranno considerate valide se avrà votato il 50 % +1 degli aventi diritto.

Lo spoglio delle schede avviene nello stesso giorno delle votazioni e risulteranno eletti i candidati che abbiano raccolto più preferenze.

Art. 10 - Il Presidente:

Il Presidente dei Centri Sociali Anziani è il Sindaco o su sua delega l'Assessore alle Politiche Sociali.

Art. 11 - Compiti del Comitato di Gestione

Il Comitato di gestione svolge le seguenti funzioni:

- elegge nella prima riunione il vice-Presidente, il Tesoriere ed il Segretario;
- provvede alla apertura e chiusura del Centro, stabilendone gli orari, mediante la presenza di un suo membro: la chiave del Centro viene custodita dal Vicepresidente;
- assicura durante l'orario di apertura del Centro la custodia di tutto il materiale esistente;
- pone il massimo impegno per sollecitare e favorire la più ampia partecipazione degli associati nelle decisioni del Centro nel rispetto delle finalità espresse nell'articolo 1) del presente regolamento generale;
- assume ogni iniziativa atta a coinvolgere in talune attività gruppi di anziani, forze sociali, organismi, enti ed associazioni che offrono la loro opera per un corretto recupero del ruolo e dell'apporto dell'anziano nella vita comunitaria;
- predispone gli atti da sottoporre alla Assemblea degli associati e da esecuzione alle deliberazioni assembleari;
- elabora il piano programmatico degli interventi unitamente al preventivo finanziario per le attività istituzionali ed occasionali relative all'anno successivo, da sottoporre all'Assemblea degli iscritti per l'approvazione;

- elabora entro il 31 marzo di ogni anno il bilancio consuntivo, che deve contenere le singole voci di entrata e di spesa per le attività istituzionali ed occasionali relative all'anno precedente, di cui trasmette copia all'Assessorato alle Politiche sociali;
- convoca l'assemblea degli associati almeno ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno ¼ degli associati per iscritto;
- provvede a trasmettere all'Assessorato alle Politiche sociali i programmi di attività del Centro;
- avanza proposte in merito all'organizzazione, all'ampliamento e al potenziamento delle attività;
- cura di concerto con l'Assessorato alle politiche sociali i raccordi con organismi, enti, associazioni, pubblici e privati, operanti sul territorio, dirette ad elaborare iniziative che abbiano come obiettivo di migliorare la condizione di vita dell'anziano e promuoverne la piena valorizzazione;
- assume iniziative atte a promuovere l'impegno degli anziani associati al Centro in attività di volontariato nel territorio e a favore anche di anziani che non siano in condizione di frequentare il Centro stesso;
- sospende o espelle i soci che ne abbiano dato motivo, come previsto all'articolo 3, sempre e comunque con l'assenso dell'Assessore alle Politiche Sociali.
- Verifica la regolarità formale e sostanziale della contabilità, accerta la giacenza di cassa, controlla la regolarità dei registri e redige il verbale di ogni verifica.-

Art. 12 - Rapporti con l'Amministrazione Comunale

Il Centro socio-culturale degli anziani dipende funzionalmente ed amministrativamente dall'Assessorato alle Politiche sociali.

Nell'ambito di questo Assessorato viene individuato un operatore sociale che assuma il ruolo di referente per le attività sociali dei Centri Sociali Anziani.

Pur garantendo la destinazione principale dei locali dati in uso al Centro, l'Amministrazione comunale si riserva, ogni qualvolta lo ritenesse necessario, di utilizzare i suddetti locali per iniziative ritenute meritevoli di sostegno, a condizione che non ostino stabilmente con le attività del Centro.

Qualora tali iniziative si realizzino durante l'orario di apertura del Centro, e per la loro natura fossero incompatibili con le attività del Centro stesso, l'Amministrazione comunale potrà richiedere la sospensione temporanea di queste ultime.

Sarà cura dell'Assessorato alle Politiche Sociali comunicare con anticipo di almeno 7 giorni al Comitato di Gestione del Centro la richiesta di utilizzo dei locali.

Tali richieste di utilizzo saranno presentate all'Ufficio cui compete la cura del Patrimonio comunale, il quale previa nulla-osta dell'Assessorato alle Politiche sociali autorizzerà l'utilizzo dei locali.

Art. 13 – Finanziamento e piano programmatico di interventi

L'Amministrazione comunale provvede, annualmente, ad erogare contributi (con fondi provenienti dall'Ambito Sociale n° 17) in base al numero degli iscritti al Centro, e in presenza di un piano programmatico di interventi.

Il piano programmatico di interventi viene proposto dal Comitato di gestione all'Assemblea degli iscritti per l'approvazione e, una volta approvato, viene trasmesso all'Amm.ne comunale entro il 31 ottobre di ogni anno.

Detto piano deve contenere indicazioni analitiche in merito a scelte di intervento, modalità di attuazione nonché obiettivi e finalità, unitamente al preventivo finanziario che si ritiene necessario alla realizzazione dei contenuti programmatici.

Art. 14 - Disposizioni transitorie

Il presente Regolamento entra in vigore non appena approvato dal Consiglio Comunale.

Per ciò che attiene gli organi istituzionali, i Centri Sociali Anziani presenti sul territorio comunale entro sei mesi a partire dall'entrata in vigore del presente Regolamento, dovranno procedere al loro rinnovo secondo le nuove disposizioni.

La quota associativa rispetterà un tetto massimo di € 5,00 (cinque) mensili.

Le mansioni di pulizia e cura dei locali, e delle aree immediatamente adiacenti i Centri Sociali, sono attribuite all'Amministrazione Comunale.